



Milano chiama, Roma risponde?(sul principio della pretesa non cumulabilità del risarcimento con lâ??indennizzo assicurativo)

Descrizione

Il Tribunale di Milano, con una??articolata e ponderata sentenza, disarticola il ragionamento imposto dalla Corte di Cassazione, nelle sue ultime decisioni, circa la pretesa non cumulabilitA tra il risarcimento e la??indennizzo assicurativo. E lo fa attraverso lo a??spostamentoa?• del contratto concluso per â??infortuni o morteâ?• dalla categoria delle assicurazione per danni a quella sulla vita ed evidenziando il valore centrale della â??rinuncia alla rivalsaâ?. Per far ciò il Tribunale si aggancia idealmente a quanto già affermato dalla Corte di Appello di Milano, che sul punto, dopo aver ravvisato nella polizza infortuni sottoposta al suo esame una natura previdenziale, ha escluso lâ??operatività della compensatio osservando che â??la causa del contratto quale misura dellâ??esercizio dellâ??autonomia negoziale Ã" idonea pertanto a fare sì che lâ??indennizzo possa atteggiarsi in termini non meccanicamente riconducibili nellâ??alveo del principio della â??compensatio lucri cum damnoâ?•, ciò in considerazione della possibilità di riferire un valore allâ??integrità fisica, da reperire consensualmente nella misura dellà??indennizzo, costituendo la polizza una modalità di quantificazione delle conseguenze dannose dellâ??evento pregiudizievole. Lâ??assicurazione sullâ??infortunio può quindi trovare la propria ragione non solo in relazione alla rimozione del danno ma anche nella precauzione â?? a fronte di un evento negativo che puÃ2 colpire la persona nella sua integrità psicofisica o nella sua capacità di produrre reddito â?? di introdurre una forma di previdenza che non si sostituisce ma si affianca a quella indennitaria. Trattasi di prestazione funzionale a garantire, proprio a fronte della??evento negativo incidente sulla??integritA fisica, non solo la??elisione del danno attraverso il processo indennitario ma anche una maggiore tranquillità economica, introducendo così anche una forma di risparmio di pieno valore socialeâ??.

Si attende ora la risposta della Corte di Cassazione.

Categoria

1. News

Data di creazione





13 Giu 2023